

MATERIA
ESENTE



19541/2013

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESECUZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 3789/2008

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 19541

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente - Ud. 12/06/2013
- Dott. GIOVANNI CARLEO - Rel. Consigliere - PU
- Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere -
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3789-2008 proposto da:

PP

.

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato ALIANI ANGELA
giusta delega in atti;

- ricorrenti -

2013

nonchè contro

1325

ZT

- intimata -

avverso la sentenza n. 175/2007 del TRIBUNALE di BARI,

depositata il 24/01/2007, R.G.N. 12068/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso;

CASSAZIONE.net



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 20/11/2003 [PP],
premessò che il Tribunale di Matera in data 7.1. 1997, aveva omologato la sua separazione consensuale dalla moglie [ZT], imponendogli il pagamento della somma mensile di € 206,58; che dopo un breve periodo di separazione si era riconciliato con la moglie ed aveva ripreso la normale convivenza nella casa coniugale, protrattasi sino al giugno 2000; che in data 3/1/2003 la [Z] gli aveva intimato il pagamento della somma di € 10.640,42, oltre ed interessi; che successivamente gli era stato notificato atto di pignoramento ai sensi dell'art.543 c.p.c. presso il Comando dei Carabinieri di Bari ove prestava servizio; che le somme intimate erano illegittime, in quanto concernenti il periodo in cui era cessato lo stato di separazione; che si era opposto alla domanda di divorzio proposta nelle more dal coniuge poiché, in ragione della accennata ripresa della convivenza, non era decorso il triennio di separazione. Ciò premesso, proponeva opposizione all'esecuzione avviata nei suoi confronti. In esito al giudizio, in cui si costituiva la [Z] deducendo l'infondatezza dell'opposizione, il Tribunale di Bari con sentenza depositata in data 24.1.2007 accoglieva in parte l'opposizione, dichiarava la nullità del pignoramento, dichiarava inefficace l'ordinanza di assegnazione per la parte non ancora eseguita, compensava le spese. Avverso la detta sentenza il [P] ha quindi proposto ricorso per



cassazione articolato in cinque motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo l'incompletezza ed illogicità della motivazione, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, dopo aver premesso che il decreto di omologazione della separazione era stato travolto dagli effetti dell'avvenuta riconciliazione tra i coniugi, ha statuito che l'ordinanza di assegnazione era divenuta inefficace solo nella parte in cui non aveva avuto attuazione, consentendo in tal modo alla [Z] di proseguire l'azione esecutiva, senza spiegare le ragioni giuridiche poste a base di tale statuizione.

Con la seconda doglianza, svolta per violazione degli artt.154 e 2909 cc, il ricorrente ha lamentato che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente trascurato che l'ordinanza di assegnazione doveva ritenersi inefficace integralmente ed *ab initio*.

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono entrambi infondati.

Ed invero, la riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell'art.157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della

convivenza spirituale e materiale, propria delle vita coniugale. Ne deriva che, in caso di una successiva separazione, occorre una nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi in virtù di un ulteriore provvedimento ed il giudice, in tale ipotesi, dovrà procedere ad una nuova valutazione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi tenendo conto delle eventuali sopravvenienze e - quindi - anche delle disponibilità acquisite per effetto della precedente separazione. Ne deriva l'infondatezza delle censure in esame.

Passando alla terza doglianza, per violazione dell'art.112 cpc, va osservato che il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia circa la domanda di condanna alla restituzione delle somme percepite fino a quel momento dalla [Z] mentre con la quarta doglianza, ugualmente svolta per violazione dell'art.112 cpc nonché per violazione dell'art.2697 cc, deduce che il Tribunale avrebbe errato nella parte in cui, valutata la possibilità di emettere una condanna alla restituzione, ha poi omesso di pronunciare sul punto neanche nella forma di condanna generica, essendosi formata la prova dell'importo dovuto attraverso la mancata contestazione dello stesso e l'ammissione implicita in alcuni scritti depositati. Entrambe le censure sono infondate. Ed invero, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice nel dispositivo, essendo necessario la totale pretermissione del



provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne esprima sostanzialmente il rigetto nell'ambito della motivazione spiegando, come è avvenuto nella specie, che " le parti non hanno... allegato al proprio fascicolo il precetto posto a base dell'azione esecutiva, si da consentire la verifica dell'importo richiesto per il periodo di ripresa della convivenza, indubbiamente indebito, e per il periodo di successiva separazione, che il giudice della nuova separazione dovrà valutare ai fini del regime economico dei coniugi. L'esatta portata dell'obbligo di restituzione, nell'odierno giudizio non provato in relazione al periodo di ripresa della convivenza, potrà dunque essere congruamente valutato nella detta sede" (v. pag.6)

Resta da esaminare l'ultimo motivo, svolto per illogicità della motivazione, con cui il ricorrente si è infine doluto in ordine alla compensazione delle spese sulla base della intervenuta caducazione del titolo trascurando la responsabilità della [Z] che, consapevole dell'invalidità, ha comunque dato luogo all'esecuzione.

Anche tale censura appare infondata. Ed invero, deve richiamarsi l'attenzione sul rilievo che, ad avviso del giudice impugnato, l'integrale compensazione delle spese era giustificata dalla caducazione del titolo azionato, avvenuta in pendenza del giudizio in questione. La motivazione appare

pertanto assolutamente logica ed esaustiva consentendo di desumere le ragioni giustificatrici della decisione. Del resto, è appena il caso di sottolineare che, in materia di governo di spese, la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione solo se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 12.6.2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISEA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 26 AGO 2013
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA